



Bruxelles, 11 maggio 2021
(OR. en)

8721/21

LIMITE

JUR 278
ENV 303
JUSTCIV 87
INF 140
ONU 46
CODEC 691

**Fascicolo interistituzionale:
2020/0289(COD)**

PARERE DEL SERVIZIO GIURIDICO¹

Origine: Servizio giuridico

Oggetto: Proposta della Commissione che modifica il "regolamento di Aarhus"
(regolamento (CE) n. 1367/2006)

- Ambito di applicazione della proposta e parere 2021 del comitato di controllo dell'osservanza della convenzione di Aarhus sulla proposta
-

I. INTRODUZIONE

1. Il 3 dicembre 2020, durante una videoconferenza informale, i membri del gruppo "Ambiente" hanno chiesto al servizio giuridico del Consiglio (SGC) di fornire un parere scritto sull'ambito di applicazione della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla modifica del regolamento (CE) n. 1367/2006² del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (la "proposta")³.

¹ Il presente documento contiene una consulenza legale tutelata dall'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, e non resa accessibile al pubblico dal Consiglio dell'Unione europea. Il Consiglio si riserva tutti i diritti di legge riguardo a qualsiasi pubblicazione non autorizzata.

² In appresso il "regolamento di Aarhus".

³ COM(2020) 642 final.

2. La richiesta di parere del servizio giuridico del Consiglio riguardava le seguenti questioni:
- a) se l'inclusione di atti di portata generale nella definizione di "atto amministrativo" di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della proposta (che saranno soggetti al sistema di riesame interno ai sensi dell'articolo 10 del regolamento di Aarhus) sia compatibile con l'articolo 263, quarto comma, del TFUE; e
 - b) se tale definizione comprenda i) le decisioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 218 del TFUE e ii) gli atti adottati sulla base del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ("trattato Euratom").
3. Al tempo stesso, il servizio giuridico del Consiglio è stato invitato a fornire tale parere giuridico unitamente a una valutazione del parere fornito dal comitato di controllo dell'osservanza della convenzione di Aarhus ("ACCC") sulla proposta, una volta formulato. La Commissione aveva chiesto all'ACCC di fornire questo nuovo parere al momento dell'adozione della sua proposta, dato che essa era intesa a rispondere alle preoccupazioni espresse dall'ACCC nel 2017 per quanto riguarda il rispetto, da parte dell'Unione, dei suoi obblighi internazionali ai sensi della convenzione di Aarhus. Tali preoccupazioni erano state espresse nelle conclusioni dell'ACCC adottate il 17 marzo 2017 (in appresso "conclusioni ACCC 2017")⁴. Il parere dell'ACCC sulla proposta della Commissione è stato formulato il 12 febbraio 2021 (in appresso "parere ACCC 2021")⁵.
4. Il presente parere scritto mira a rispondere a tali richieste e tratterà in primo luogo le questioni sollevate dalle delegazioni in merito all'ambito di applicazione della proposta, come indicato al punto 2, e successivamente commenterà il parere ACCC 2021, basandosi sul parere del servizio giuridico del Consiglio di cui al documento 8445/17 del 25 aprile 2017 (in appresso "parere SGC 2017"), che ha analizzato, tra le altre questioni, le conclusioni ACCC 2017.

⁴ Conclusioni e raccomandazioni dell'ACCC riguardo alla comunicazione ACCC/2008/32 (parte II), relative alla "causa C-32".

⁵ https://unece.org/sites/default/files/2021-02/M3_EU_advice_12.02.2021.pdf.

5. Il servizio giuridico del Consiglio rileva che nel settembre 2017, in occasione dell'ultima riunione delle parti della convenzione, a seguito delle conclusioni ACCC 2017, l'Unione ha dichiarato che avrebbe continuato a *"esaminare le modalità e i mezzi per conformarsi alla convenzione di Aarhus in modo compatibile con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dell'Unione e con il suo sistema di controllo giurisdizionale (...)".* L'SGC ritiene che esuli dall'ambito del presente parere affrontare le critiche dell'ACCC nei confronti del sistema di controllo giurisdizionale dell'Unione, che è stabilito dal diritto primario, come interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea. Tali critiche non sono pertanto analizzate nel presente parere.

II. QUADRO DI FATTO E DI DIRITTO

6. Si ricorda che la convenzione di Aarhus⁶ è stata firmata a nome della Comunità europea nel 1998 e conclusa nel 2005⁷.

L'articolo 9 ("*Accesso alla giustizia*"), paragrafo 3, della convenzione di Aarhus recita:

"3. In aggiunta, e ferme restando le procedure di ricorso di cui ai paragrafi 1 e 2, ciascuna Parte provvede affinché i membri del pubblico che soddisfino i criteri eventualmente previsti dal diritto nazionale possano promuovere procedimenti di natura amministrativa o giurisdizionale per impugnare gli atti o contestare le omissioni dei privati o delle pubbliche autorità compiuti in violazione del diritto ambientale nazionale" (sottolineatura aggiunta).

⁶ Convenzione UNECE sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.

⁷ Decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 124 del 17.5.2005, pag. 1).

7. A tale riguardo, per prevedere misure relative, tra l'altro, all'accesso alla giustizia per quanto riguarda le istituzioni e gli organi dell'Unione, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento di Aarhus. Dato che il regolamento di Aarhus riguarda l'applicazione della convenzione di Aarhus alle sole istituzioni e ai soli organi dell'Unione e che verte su solo uno dei rimedi a disposizione dei singoli per garantire il rispetto del diritto ambientale dell'Unione, secondo una giurisprudenza costante della Corte di giustizia il regolamento di Aarhus costituisce solo uno degli strumenti mediante i quali sono rispettati gli obblighi derivanti dalla convenzione di Aarhus⁸.

Nelle cause in questione la Corte ha altresì sostenuto che l'articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus non può essere invocato per valutare la legittimità del regolamento di Aarhus, in quanto il contenuto di tale disposizione non è incondizionato né sufficientemente preciso⁹.

8. È in questo contesto giuridico che l'ACCC¹⁰ ha elaborato le sue conclusioni 2017, secondo cui l'Unione non si era pienamente conformata agli obblighi a essa incombenti in forza dell'articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus. Le conclusioni ACCC 2017 possono essere così sintetizzate:

- a) La prima conclusione riguarda la limitazione degli atti dell'Unione che possono essere oggetto di un riesame interno ai sensi del regolamento di Aarhus a quelli di portata individuale. L'ACCC ha ritenuto che la convenzione non sostenga tale restrizione, in quanto l'articolo 9, paragrafo 3, fa riferimento ad "atti" in generale¹¹.

⁸ Causa C-784/18 P, *Mellifera/Commissione*, ECLI:EU:C:2020:630, punto 88; cause riunite C-404/12 P e C-405/12 P, *Consiglio dell'Unione europea e Commissione europea/Stichting Natuur en Milieu e Pesticide Action Network Europe*, ECLI:EU:C:2015:5, punto 52; cause riunite C- 401/12 P - C- 403/12 P, *Consiglio dell'Unione europea e a./Vereniging Milieudefensie e Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht*, ECLI:EU:C:2015:4, punto 60.

⁹ Cause riunite C-404/12 P e C-405/12 P, *ibid.*, punti 46 e 47; cause riunite C- 401/12 P - C- 403/12 P, *ibid.*, punti 54 e 55.

¹⁰ L'ACCC è stato istituito nel 2004 dalla decisione I/7 adottata dalla prima riunione delle parti (MOP) della convenzione di Aarhus per il riesame dell'osservanza, da parte delle parti, dei loro obblighi a titolo della convenzione. La facoltà di decidere in merito a una eventuale dichiarazione di non conformità, tuttavia, spetta alla riunione delle parti (cfr. punto 37 della sezione XII della decisione I/7 ("Esame della riunione delle parti" (traduzione non ufficiale))).

¹¹ Cfr. punti 53 e 95 delle conclusioni ACCC 2017.

- b) La seconda riguarda la limitazione della legittimazione, ai sensi del regolamento di Aarhus, agli "enti legittimati", sebbene la convenzione faccia riferimento anche ai membri del pubblico¹².
- c) La terza riguarda il fatto che, nel regolamento di Aarhus, il tipo di atti dell'Unione impugnabili è limitato a quelli che sono stati adottati "nel quadro" della legislazione ambientale, mentre la convenzione fa riferimento ad atti "adottati in violazione" del diritto ambientale¹³.
- d) La quarta riguarda il fatto che solo gli atti dell'Unione aventi "effetti esterni e giuridicamente vincolanti" rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento di Aarhus, il che è stato ritenuto eccessivamente restrittivo dall'ACCC¹⁴.
9. A seguito delle conclusioni ACCC 2017, in occasione della sua 6^a sessione del settembre 2017, la MOP della convenzione di Aarhus ha deciso per consenso di rinviare le discussioni sul progetto di decisione VI/8f relativa all'Unione europea¹⁵ alla sua prossima sessione ordinaria che si terrà nel 2021. Al tempo stesso, la MOP ha chiesto all'ACCC di riesaminare eventuali sviluppi intervenuti in relazione a quanto sopra e di riferire di conseguenza alla MOP¹⁶.

¹² Ibid., punto 94.

¹³ Ibid., punti 99, 100 e 101.

¹⁴ Ibid., punto 104.

¹⁵ Progetto di decisione VI/8f relativa all'osservanza da parte dell'Unione europea degli obblighi che ad essa incombono a norma della convenzione.

¹⁶ Commissione economica per l'Europa — Riunione delle parti della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, relazione della sesta sessione della riunione delle parti, punti 62 e 63.

https://unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/mop6/English/ECE_MP.PP_2017_2_E.pdf

10. A seguito di ciò, nell'ottobre 2019 la Commissione ha pubblicato uno studio¹⁷ sulle opzioni dell'UE per rispondere a tali conclusioni. Lo studio era stato richiesto dal Consiglio nella decisione (UE) 2018/881¹⁸, in cui si invitava inoltre la Commissione a presentare, se del caso, una proposta legislativa in materia. La proposta dà seguito a tale richiesta.
11. La proposta risponde alla prima e alla terza conclusione ACCC 2017, vale a dire quelle relative alla limitazione degli atti che possono essere oggetto di riesame interno a quelli i) di portata individuale e ii) adottati *"nel quadro"* della legislazione ambientale.
12. L'attuale definizione di "atto amministrativo" di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento di Aarhus recita: *"(...) "atto amministrativo": qualsiasi provvedimento di portata individuale nell'ambito del diritto ambientale adottato da un'istituzione o da un organo comunitari e avente effetti esterni e giuridicamente vincolanti; (...)"*.
13. L'articolo 1, paragrafo 1, della proposta include ora gli atti di portata generale nella definizione di "atto amministrativo" di cui al regolamento di Aarhus e chiarisce che gli atti che configurano una violazione del diritto ambientale, indipendentemente dalla base giuridica su cui sono adottati, rientrano nel suo ambito di applicazione¹⁹.

¹⁷ "Study on EU implementation of the Aarhus Convention in the area of access to justice in environmental matters", relazione finale, settembre 2019, 07.0203/2018/786407/SER/ENV.E.4.

¹⁸ Decisione (UE) 2018/881 del Consiglio, del 18 giugno 2018, che invita la Commissione a presentare uno studio sulle opzioni dell'Unione per rispondere alle conclusioni del comitato di controllo dell'osservanza della convenzione di Aarhus relative al caso ACCC/C/2008/32 e, se del caso tenendo conto dei risultati dello studio, una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifichi il regolamento (CE) n. 1367/2006 (GU L 155 del 19.6.2018, pag. 6).

¹⁹ Articolo 1 *"1. Il regolamento (CE) n. 1367/2006 è così modificato:*
1. all'articolo 2, paragrafo 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
"g) "atto amministrativo": qualsiasi atto non legislativo adottato da un'istituzione o da un organo dell'Unione, avente effetti esterni e giuridicamente vincolanti e contenente disposizioni che, a causa dei loro effetti, potrebbero configurare una violazione del diritto ambientale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), ad eccezione delle disposizioni del presente atto per le quali il diritto dell'Unione prescrive esplicitamente misure di esecuzione a livello nazionale o dell'Unione;"(sottolineatura aggiunta).

14. L'articolo 1, paragrafo 1, della proposta stabilisce inoltre che non è possibile il riesame interno degli atti dell'Unione (o delle loro disposizioni) che richiedono misure di esecuzione a livello degli Stati membri. Tuttavia, nel caso di un atto non legislativo dell'Unione che richieda misure di esecuzione a livello dell'Unione, l'articolo 1, paragrafo 2, prevede che il riesame interno delle pertinenti disposizioni di tale atto sia possibile unitamente al riesame interno di tali misure di esecuzione, una volta adottate²⁰.
15. L'orientamento generale del Consiglio sulla proposta è stato approvato il 17 dicembre 2020²¹. L'orientamento generale ha riformulato l'articolo 1, paragrafi 1 e 2, come segue²²:

"Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1367/2006 è così modificato:

1. all'articolo 2, paragrafo 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) "atto amministrativo": qualsiasi atto non legislativo adottato da un'istituzione o da un organo dell'Unione, avente effetti esterni e giuridicamente vincolanti [...]”²³;

2. l'articolo 10 è così modificato:

a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Qualsiasi organizzazione non governativa che soddisfa i criteri di cui all'articolo 11 può presentare una richiesta di riesame interno all'istituzione o all'organo dell'Unione che ha adottato un atto amministrativo o, in caso di presunta omissione amministrativa, che avrebbe dovuto adottarlo, se ritiene che l'atto o l'omissione configuri una violazione del diritto ambientale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera f).

²⁰ Articolo 1, paragrafo 2 *"l'articolo 10 (del regolamento di Aarhus) è così modificato:*
(a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. (...)

Qualora l'atto amministrativo sia una misura di esecuzione a livello dell'Unione prescritta da un altro atto non legislativo, nel presentare la richiesta di riesame della misura di esecuzione l'organizzazione non governativa può anche chiedere il riesame della disposizione dell'atto non legislativo che prescrive tale misura." (sottolineatura aggiunta).

²¹ Doc. ST 13937/20.

²² Sottolineature aggiunte.

²³ Un nuovo considerando 10 bis recita:

"(10 bis) In linea con la giurisprudenza della CGUE, un atto è considerato giuridicamente vincolante, e pertanto può essere oggetto di una richiesta di riesame, indipendentemente dalla sua forma, dato che la sua natura giuridicamente vincolante è considerata in relazione ai suoi effetti, al suo obiettivo e al suo contenuto.." (citazione della giurisprudenza omessa).

Le disposizioni di un atto amministrativo per le quali il diritto dell'Unione prescrive esplicitamente misure di esecuzione a livello nazionale o dell'Unione non possono essere oggetto di una richiesta di riesame interno.

Qualora l'atto amministrativo sia una misura di esecuzione a livello dell'Unione prescritta da un altro atto non legislativo, nel presentare la richiesta di riesame della misura di esecuzione l'organizzazione non governativa può, tuttavia, anche chiedere il riesame della disposizione dell'atto non legislativo che prescrive tale misura."

16. Il parere ACCC 2021 sulla proposta può essere così sintetizzato:

- a) la prima conclusione ribadisce la critica del 2017 relativa alla limitazione della legittimazione, ai sensi del regolamento di Aarhus, agli "enti legittimati"²⁴;
- b) la seconda conclusione riguarda la nuova definizione di "atto amministrativo" di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera g), in relazione alla quale l'ACCC esprime preoccupazione circa le implicazioni dell'impiego del termine "adottato" in tale contesto e la possibile limitazione della portata degli atti impugnabili ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus²⁵;
- c) la terza conclusione ribadisce la critica dell'ACCC del 2017 secondo cui il requisito degli "effetti giuridicamente vincolanti" degli atti in questione è troppo restrittivo²⁶;
- d) nella sua quarta conclusione, relativa all'esclusione degli atti amministrativi (o delle loro disposizioni) che richiedono misure di esecuzione a livello di Stati membri dall'ambito di applicazione del regolamento di Aarhus, l'ACCC, pur riconoscendo che le misure di esecuzione degli Stati membri non possono essere oggetto di riesame da parte delle istituzioni o degli organi dell'Unione, ritiene che debba essere possibile sottoporre a riesame l'atto dell'Unione una volta adottate tali misure nazionali di esecuzione²⁷ (sottolineatura aggiunta).

²⁴ Punto 37 del parere ACCC 2021.

²⁵ Ibid., punto 46.

²⁶ Ibid., punti da 52 a 55.

²⁷ Ibid., punti da 65 a 68.

17. Infine, l'ACCC raccomanda altresì che, nel processo legislativo, l'Unione "tenga presenti", una volta pubblicate, le conclusioni e le raccomandazioni sulla comunicazione ACCC/C/2015/128. Ciò riguarda l'esclusione, nel regolamento di Aarhus, delle decisioni sulle misure relative ad aiuti di Stato adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE. La proposta non introduce modifiche al riguardo. Tali conclusioni sono state formulate successivamente, il 17 marzo 2021, e non fanno parte dei procedimenti che la proposta è intesa ad affrontare²⁸. Pertanto non sono trattati neanche nel presente parere.

III. OSSERVAZIONI PRELIMINARI SU ASPETTI DEL REGOLAMENTO DI AARHUS E DELLE MODIFICHE A ESSO PROPOSTE

A. Disposizioni in materia di riesame interno e accesso alla giustizia

18. Prima di affrontare le questioni sollevate dalle delegazioni e dall'ACCC, è utile delineare i principali elementi del sistema di riesame interno previsto dal regolamento di Aarhus. Si osservi che, in linea con l'articolo 2, paragrafo 2, della convenzione di Aarhus, tali disposizioni non si applicano alle istituzioni dell'Unione che agiscono nell'esercizio del potere giudiziario o legislativo²⁹.
19. Si ricorda che l'articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus prescrive la disponibilità di rimedi di natura amministrativa o giurisdizionale per atti compiuti in violazione del diritto ambientale. Non richiede entrambi.
20. L'articolo 10 del regolamento di Aarhus prevede un sistema di "riesame interno" da parte degli enti legittimati in relazione agli "atti amministrativi" delle istituzioni e degli organi dell'Unione nel quadro del diritto ambientale.

²⁸ Causa C- 32; cfr. nota 4.

²⁹ Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di Aarhus.

21. Le ONG che soddisfano i criteri di cui all'articolo 11 del regolamento (gli "enti legittimati") possono presentare all'istituzione o all'organo dell'Unione che ha adottato l'atto amministrativo in questione (o, in caso di presunta omissione amministrativa, che avrebbe dovuto adottarlo) una richiesta di procedere a un riesame amministrativo interno dell'atto. L'istituzione deve esaminare tale richiesta, a meno che essa sia chiaramente infondata, e fornire una risposta scritta entro un determinato termine³⁰. Si tratta della decisione dell'istituzione o dell'organo sul riesame interno.
22. Ai sensi dell'articolo 12 del regolamento di Aarhus, l'ente legittimato può allora impugnare la decisione (o la mancata adozione di una decisione) sul riesame interno, a norma delle pertinenti disposizioni del trattato. Si osservi che tale diritto di ricorso riguarda solo la decisione sul riesame interno indirizzata all'ente legittimato (o la mancata adozione di tale decisione se l'ente ne aveva diritto). Ad esempio, un ente legittimato può chiedere il riesame interno di un'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata dalla Commissione a un'altra parte. Può impugnare il risultato di tale riesame dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, conformemente all'articolo 263, quarto comma, del TFUE. Tuttavia, un siffatto ricorso dinanzi alla Corte non riguarda l'eventuale annullamento dell'autorizzazione all'immissione in commercio stessa, che l'ente legittimato non è legittimato a impugnare. Il ricorso dell'ente legittimato dinanzi alla Corte riguarda unicamente l'eventuale annullamento della decisione della Commissione sulla sua richiesta di riesame interno, di cui è destinatario.

B. La definizione di "atto amministrativo"

23. Merita attenzione anche la definizione di "atto amministrativo" di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento di Aarhus.

³⁰ Qualora non sia in grado di fornire una risposta in tempo, deve informare l'ente legittimato, entro un determinato termine, dei motivi di impedimento e di quando intende porvi rimedio.

24. A questo proposito, il Tribunale ha di recente esaminato se l'attuale definizione di atti "*aventi effetti esterni e giuridicamente vincolanti*" di cui all'articolo 10 del regolamento di Aarhus, rispetto a cui può essere richiesto un riesame interno, debba essere interpretata come corrispondente alla formulazione dell'articolo 263 del TFUE. Nella sentenza *ClientEarth/BEI*³¹ (causa T-9/19), il Tribunale ha ricordato che il risultato del procedimento di riesame amministrativo interno previsto all'articolo 10 può essere oggetto di un ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte ai sensi dell'articolo 12 e che tale procedimento deve essere proposto alle condizioni stabilite all'articolo 263 del TFUE.

Il Tribunale ha proseguito: "*Tenuto conto del nesso così esistente tra la nozione di atto che produce un "effetto esterno e giuridicamente vincolante", ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento Aarhus, e quella di atto produttivo di effetti giuridici nei confronti di terzi, ai sensi dell'articolo 263 TFUE, è ragionevole, per coerenza generale, interpretare la prima conformemente alla seconda*"³².

25. Il Tribunale si fonda dunque sulla formulazione dell'articolo 263 del TFUE per interpretare l'ambito di applicazione degli atti amministrativi definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento di Aarhus, nonostante la terminologia utilizzata sia diversa.

26. Si osserva inoltre che l'attuale definizione di atto amministrativo riguarda solo gli atti di "portata individuale". Alcuni tipi di misure sono inoltre esclusi dalla definizione di "atto amministrativo" di cui al regolamento di Aarhus, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del medesimo regolamento, il quale stabilisce che la definizione di "atto amministrativo" non comprende le misure adottate dalle istituzioni o dagli organi dell'Unione in qualità di organi di controllo amministrativo, segnatamente nel contesto delle regole di concorrenza e delle procedure di infrazione. Non è stata proposta alcuna modifica dell'articolo 2, paragrafo 2.

³¹ Causa T-9/19, *ClientEarth/Banca europea per gli investimenti (BEI)*, ECLI:EU:T:2021:42.

³² *Ibid.*, punto 149. Occorre tuttavia rilevare che tale sentenza è attualmente oggetto di impugnazione, sebbene i motivi di impugnazione non siano ancora pubblici (cause C-212/21 P e C-223/21 P).

27. Come illustrato, l'obiettivo della proposta, nella versione modificata di cui all'orientamento generale, è quello di ampliare la definizione di atto amministrativo per includere "*qualsiasi atto non legislativo adottato da un'istituzione o da un organo dell'Unione, avente effetti esterni e giuridicamente vincolanti*", ad eccezione di quelli che richiedono esplicitamente misure di esecuzione a livello dell'Unione o nazionale. Ora tale eccezione è stata inserita in una modifica dell'articolo 10 del regolamento di Aarhus, ovvero nell'articolo 1, paragrafo 2, della proposta, insieme all'eccezione relativa alla possibilità di presentare una richiesta di riesame interno della misura di esecuzione dell'Unione, una volta adottata, nonché della disposizione dell'atto non legislativo che prescrive tale misura di esecuzione. Tale definizione riguarda misure di portata sia individuale che generale.
28. Si osserva che, nella relazione, la Commissione spiega che "[l']*ampliamento della definizione mira a comprendere gli atti non legislativi che corrispondono agli 'atti regolamentari' di cui all'articolo 263, quarto comma, del TFUE*"³³. La Commissione aggiunge inoltre che, nel prevedere l'esclusione degli atti regolamentari che prescrivono misure di esecuzione, essa ha seguito la giurisprudenza della Corte in merito all'interpretazione dell'articolo 263, quarto comma, del TFUE.

³³ La nozione di "atti regolamentari" è stata chiarita dalla Corte di giustizia (Grande Sezione) nella sentenza del 3 ottobre 2013, *Inuit Tapiriit Kanatami e. a./Parlamento e Consiglio* (causa C-583/11 P, ECLI:EU:C:2013:625, punti da 58 a 61). In tale occasione, la Corte ha rilevato che il termine si riferisce ad "*atti di portata generale ad esclusione degli atti legislativi*". Di recente, nella sentenza del 6 novembre 2018 *Scuola Elementare Maria Montessori/Commissione*, la Corte (Grande Sezione) ha precisato che il termine comprende tutti gli atti non legislativi di portata generale, senza eccezioni. (causa C-622/16 P, ECLI:EU:C:2018:873, punti da 24 a 28). Tale causa, tuttavia, riguardava concorrenti di beneficiari di una decisione in materia di aiuti di Stato che, secondo la Corte, "*incideva direttamente sulla loro situazione giuridica*" (ibid., punto 51) e "*spiega[va] i suoi effetti giuridici in modo puramente automatico in forza della sola normativa dell'Unione e senza intervento di altre norme intermedie*" (ibid., punto 54).

29. È vero che escludere gli atti non legislativi che prescrivono misure di esecuzione dalla procedura di riesame interno equivale a escludere gli atti regolamentari che prescrivono tali misure dalla possibilità, per un ricorrente non privilegiato, di proporre ricorso a norma dell'articolo 263, quarto comma, del TFUE³⁴. Il servizio giuridico del Consiglio ritiene tuttavia che la definizione proposta di atto amministrativo, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della proposta (nella versione modificata di cui all'orientamento generale), possa essere interpretata nel senso che conferisce agli enti legittimati la possibilità di presentare una richiesta di riesame interno di qualsiasi misura non legislativa dell'Unione avente effetti esterni e giuridicamente vincolanti, a prescindere dal fatto che le altre condizioni di cui all'articolo 263, quarto comma, del TFUE siano soddisfatte (vale a dire, indipendentemente dal fatto che tali misure siano impugnabili a norma dell'articolo 263, quarto comma, del TFUE da parte di ricorrenti non privilegiati). Solo attraverso una lettura combinata dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 1 risulta evidente l'esclusione (almeno parziale) della possibilità di presentare una richiesta di riesame interno degli atti che prescrivono misure di esecuzione.

Il servizio giuridico del Consiglio ritiene che sia opportuno chiarire, nel dispositivo del testo o in un considerando, che la nozione di "atto amministrativo" include sia gli atti di portata individuale sia gli atti regolamentari impugnabili a norma dell'articolo 263, quarto comma, del TFUE.

IV. COMPATIBILITÀ DELLA PROPOSTA CON L'ARTICOLO 263, QUARTO COMMA, DEL TFUE

30. Secondo alcune delegazioni, la proposta di ampliare l'ambito di applicazione del riesame interno previsto dal regolamento di Aarhus, senza limitarlo ai soli atti di portata individuale, non è compatibile con l'articolo 263, quarto comma, del TFUE.

³⁴ Per "ricorrente non privilegiato" si intende una persona fisica o giuridica che può contestare la legittimità di atti dell'Unione dinanzi alla Corte solo se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 263, primo, secondo e quarto comma, del TFUE. Un "ricorrente privilegiato" (come uno Stato membro) non è tenuto a soddisfare le condizioni di cui al quarto comma di detto articolo per poter presentare ricorso.

31. Il servizio giuridico del Consiglio ha già esaminato tale questione nel parere SGC 2017, nel quale ha affermato che sarebbe giuridicamente possibile che gli atti di portata generale formino l'oggetto di un diritto di presentare una richiesta di riesame interno ai sensi del regolamento di Aarhus, pur riconoscendo che un tale ampliamento dell'ambito di applicazione genererebbe inevitabilmente oneri pratici e amministrativi per le istituzioni e gli organi interessati dell'Unione (punti da 30 a 36 del parere SGC 2017).
32. In tale contesto, il servizio giuridico del Consiglio ha spiegato che un tale approccio sarebbe compatibile con la giurisprudenza della Corte, secondo la quale una parte diversa dal destinatario di una misura può sostenere di essere direttamente e individualmente interessata da tale misura, a condizione che la legislazione applicabile dell'Unione le conferisca diritti procedurali specifici. Tuttavia, la portata precisa di tale diritto di ricorso dipende dalla posizione giuridica della parte interessata, quale definita dal legislatore dell'Unione nella pertinente legislazione dell'Unione allo scopo di tutelarne gli interessi legittimi. Come spiegato sopra al punto 22, il diritto di ricorso istituito dal regolamento di Aarhus (ossia il diritto di presentare richiesta di riesame interno) non implica che l'atto sostanziale di cui trattasi possa essere successivamente oggetto di un ricorso di annullamento proposto da tale parte. Al contrario, il diritto di ricorso della parte riguarda la decisione sul riesame interno, in forza dei diritti procedurali a essa conferiti dal regolamento di Aarhus.
33. La Corte di giustizia ha confermato tale approccio in varie cause, segnatamente nella causa *TestBioTech*³⁵, nella quale ha respinto l'impugnazione dei ricorrenti avverso la decisione della Commissione sulla richiesta di riesame interno di una decisione della Commissione relativa a un'autorizzazione di immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o ottenuti a partire da determinati tipi di soia geneticamente modificata. La Corte ha infatti statuito che l'oggetto di tale riesame riguardava solo la rivalutazione dell'autorizzazione di immissione in commercio in questione e non l'autorizzazione di immissione in commercio in quanto tale (punti 37 e 38)³⁶.

³⁵ Causa C-82/17 P, *TestBioTech eV e. a./Commissione*, ECLI:EU:C:2019:719.

³⁶ Si veda anche la sentenza nella causa C-352/19 P, *Région de Bruxelles-Capitale/Commissione*, nella quale la Corte ha confermato che l'articolo 9 della Convenzione di Aarhus "non può avere l'effetto di modificare i presupposti di ricevibilità dei ricorsi di annullamento fissati dall'articolo 263, quarto comma" (ECLI:EU:C:2020:978, punto 26).

Nella sentenza di primo grado si precisava ulteriormente che l'entità legittimata che presenta la richiesta di riesame interno non può chiedere, al termine del riesame interno, che l'istituzione o l'organo interessato adottino una misura specifica, e si precisava altresì che la scelta delle misure da adottare a seguito di un riesame interno è a piena discrezione dell'istituzione o dell'organo in questione³⁷.

34. Analogamente, nella causa T-108/17, *ClientEarth/Commissione*³⁸, il Tribunale ha spiegato nel dettaglio perché il capo della domanda con cui la ricorrente chiedeva l'annullamento della decisione di autorizzazione in questione era irricevibile (punti da 24 a 31), ivi compreso il fatto che una tale domanda sarebbe contraria al sistema dei ricorsi giurisdizionali istituito dai trattati. Il Tribunale ha quindi esaminato (e respinto) le affermazioni della ricorrente concernenti l'asserita illegittimità della decisione della Commissione che respingeva la richiesta di riesame interno, presentata dalla ricorrente, relativa alla decisione di autorizzazione di specie.
35. Il servizio giuridico del Consiglio ritiene che lo stesso approccio sia giuridicamente ammesso con riguardo ad atti non legislativi di portata generale adottati dalle istituzioni dell'Unione, come indicato nella proposta. Pertanto, a un ente legittimato che non sarebbe in realtà legittimato a impugnare l'adozione di un tale atto, ai sensi dell'articolo 263, quarto comma, del TFUE, può essere conferito il diritto di presentare una richiesta di riesame interno di tale atto e di impugnare la decisione su tale riesame interno dinanzi alla Corte. Tale approccio è compatibile con l'articolo 263, quarto comma, del TFUE, indipendentemente dal fatto che si tratti di atti di portata individuale o generale³⁹.

³⁷ Causa T-177/13, *TestBioTech eV e. a./Commissione*, ECLI:EU:C:2016:736, punto 55.

³⁸ ECLI:EU:T:2019:215.

³⁹ Va osservato che, nel contesto di un tale ricorso, non si può escludere la possibilità che, in determinati casi, l'ente legittimato invochi un'eccezione di illegalità in relazione all'atto amministrativo oggetto del riesame interno ai sensi dell'articolo 277 del TFUE, nonostante le condizioni di ammissibilità di tale eccezione siano relativamente restrittive.

V. ATTI ADOTTATI A NORMA DELL'ARTICOLO 218 DEL TFUE

36. Alcune delegazioni hanno chiesto se le decisioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 218 del TFUE possano formare l'oggetto di un riesame interno, qualora la proposta di modifica del regolamento di Aarhus venga adottata. Le delegazioni hanno fatto riferimento in particolare alle decisioni del Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 6, del TFUE, relative alla conclusione di accordi internazionali, e a quelle a norma dell'articolo 218, paragrafo 5, del TFUE, relative alla firma dei medesimi. Entrambi i tipi di decisioni saranno esaminati a turno, prima di fare riferimento alle decisioni a norma dell'articolo 218, paragrafi 3 e 4, del TFUE, e alle decisioni a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE. Si ricorda che tutte le suddette decisioni costituiscono atti giuridici vincolanti dell'Unione ai sensi dell'articolo 288 del TFUE.

A. Decisioni del Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 6, del TFUE

37. È evidente che le decisioni del Consiglio relative alla conclusione di accordi internazionali di cui all'articolo 218, paragrafo 6, del TFUE hanno natura giuridicamente vincolante e possono essere impugnate da ricorrenti privilegiati. Inoltre, secondo una costante giurisprudenza della Corte, in forza dell'articolo 216, paragrafo 2, del TFUE, gli accordi internazionali conclusi dall'Unione europea vincolano le istituzioni dell'Unione⁴⁰.
38. Tuttavia, la Corte di giustizia non si è pronunciata in modo specifico sull'eventualità che in determinate circostanze tali decisioni possano essere oggetto di ricorso da parte di ricorrenti non privilegiati, a norma dell'articolo 263, quarto comma, del TFUE. In un *obiter dictum* in una causa riguardante le iniziative dei cittadini (di cui all'articolo 11 del TUE e all'articolo 24 del TFUE), il Tribunale ha osservato che le decisioni del Consiglio ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 6, del TFUE producono "*effetti giuridici autonomi*" dal momento che gli accordi internazionali conclusi dall'UE comportano una "*modifica del diritto dell'Unione*" derivante dall'inclusione dell'accordo nel quadro giuridico dell'Unione⁴¹, senza pronunciarsi espressamente in materia.

⁴⁰ Si veda la causa C-366/10, *Air Transport Association of America e.a./Secretary of State for Energy and Climate Change*, ECLI:EU:C:2011:864, punto 50, e la giurisprudenza ivi citata. Si ricorda che, secondo costante giurisprudenza, gli accordi internazionali in quanto tali non possono essere oggetto di un ricorso di annullamento; si vedano le cause riunite C-402/05 P e C-415/05 P, *Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione*, ECLI:EU:C:2008:461, punto 286.

⁴¹ Causa T-754/14, *Efler e. a./Commissione*, ECLI:EU:C:2017:323, punto 43.

39. La questione dell'eventualità che ricorrenti non privilegiati possano impugnare decisioni adottate a norma dell'articolo 218, paragrafo 6, del TFUE, è al vaglio del Tribunale in varie cause pendenti.
40. Due di tali cause riguardano il *Front Polisario*. Nella causa T-279/19, il *Front Polisario* ha presentato ricorso contro una decisione del Consiglio⁴² relativa alla conclusione di talune modifiche di due protocolli dell'accordo euromediterraneo di associazione con il Marocco. Nella causa T-344/19, il *Front Polisario* ha presentato ricorso contro la decisione (UE) 2019/441 del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco, del relativo protocollo di attuazione e dello scambio di lettere che accompagna l'accordo⁴³. La questione della legittimazione è in discussione nell'ambito di entrambe le cause, che fanno seguito a due sentenze relative a una precedente decisione del Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 6, del TFUE, nelle quali era stata accertata la legittimazione del *Front Polisario* a presentare ricorso in primo grado. La sentenza in questione è stata tuttavia riformata in appello⁴⁴.
41. La questione della legittimazione è in discussione anche nell'ambito di altre cause pendenti dinanzi al Tribunale e riguardanti l'accordo di recesso tra l'UE e il Regno Unito⁴⁵. Nell'ambito di tali cause dovrebbe altresì essere chiarito il punto relativo alle eventuali circostanze in cui tali decisioni possano essere impugate da ricorrenti non privilegiati.
42. Si suggerisce di tenere conto, nelle pertinenti osservazioni, della natura della decisione o dell'accordo di cui trattasi e degli eventuali diritti od obblighi di terzi derivanti dall'accordo.

⁴² Decisione (UE) 2019/217 del Consiglio, del 28 gennaio 2019, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra (GU L 34 del 6.2.2019, pag. 1).

⁴³ GU L 77 del 20.3.2019, pag. 4.

⁴⁴ Causa T-512/12, *Front Polisario/Consiglio*, ECLI:EU:T:2015:953, riformata in appello nella causa C-104/16 P, *Consiglio/Front Polisario*, ECLI:EU:C:2016:973.

⁴⁵ Decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 1). Si vedano le cause in corso T-198/20, *Shindler e a./Consiglio*; T-231/20, *Price/Consiglio*; T-252/20, *Silver/Consiglio*.

Un'ulteriore osservazione riguarda il fatto che, in molti casi, gli accordi internazionali conclusi dall'Unione prescrivono varie misure di esecuzione prima di poter incidere sulla posizione giuridica di terzi. In tali casi, sono le misure di esecuzione (a livello dell'Unione o nazionale) che possono essere impugnate conformemente al sistema di controllo giurisdizionale dell'Unione (compreso un eventuale rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia da parte di un giudice nazionale investito di una controversia relativa a tali misure di esecuzione). È evidente che, qualora tali misure di esecuzione siano prescritte, una decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un siffatto accordo internazionale non può, in alcun caso, essere impugnata a norma dell'articolo 263, quarto comma, del TFUE.

43. In conclusione, il servizio giuridico del Consiglio ritiene che non sia tuttora chiaro se le decisioni del Consiglio che autorizzano la conclusione di accordi internazionali possano, perlomeno in determinate circostanze, essere considerate impugnabili a norma dell'articolo 263, quarto comma, del TFUE. In mancanza di una giurisprudenza chiara in materia, non è possibile affermare che tali decisioni non potranno mai essere impugnabili da parte di ricorrenti non privilegiati.
44. Pertanto, l'ampliamento dell'ambito di applicazione della definizione di "atti amministrativi" previsto nella proposta implica che, in determinati casi, non si può escludere che gli enti legittimati ai sensi del regolamento di Aarhus abbiano il diritto di presentare al Consiglio una richiesta di riesame interno di tali decisioni o, perlomeno, che abbiano motivi per sostenere di avere tale diritto e siano quindi in grado di impugnare l'esito del riesame interno dinanzi alla Corte.
45. Durante le discussioni sulla proposta è stato suggerito informalmente di escludere le decisioni del Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 6, del TFUE dall'ambito di applicazione del riesame interno da essa previsto, in virtù del fatto che l'obiettivo di tali decisioni è semplicemente quello di autorizzare la conclusione dell'accordo internazionale e che, pertanto, la decisione è di natura procedurale e, in quanto tale, non produce effetti sulla situazione giuridica delle persone fisiche o giuridiche né sui loro interessi.

46. Ciononostante, alla luce delle considerazioni di cui ai punti 38, 42 e 43, il servizio giuridico del Consiglio non è sicuro che la Corte accetterebbe tale argomentazione.

B. Decisioni del Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 5, del TFUE

47. La situazione che riguarda le decisioni del Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 5, del TFUE relative alla firma di un accordo internazionale può essere distinta da quella che riguarda le decisioni relative alla conclusione di cui all'articolo 218, paragrafo 6, del TFUE.
48. Il servizio giuridico del Consiglio ritiene che sussistano fondati motivi per sostenere che una decisione del Consiglio che prevede semplicemente la firma di un accordo internazionale non può, di per sé, essere oggetto di ricorso da parte di ricorrenti non privilegiati a norma dell'articolo 263, quarto comma, del TFUE. Siffatte decisioni si limitano ad autorizzare la firma dell'accordo in questione e autorizzano il presidente del Consiglio a designare la persona abilitata a firmare l'accordo a nome dell'Unione⁴⁶.
49. La posizione è tuttavia meno chiara quando la decisione del Consiglio relativa alla firma contiene anche disposizioni sull'applicazione provvisoria dell'accordo internazionale o di parti di esso. Alcune o tutte le disposizioni dell'accordo sono quindi rese operative dalla stessa decisione relativa alla firma, prima della successiva decisione relativa alla conclusione. Ciò significa che i potenziali effetti giuridici sulle persone fisiche e giuridiche di una decisione sulla firma e l'applicazione provvisoria potrebbero essere considerati equivalenti a quelli di una decisione sulla conclusione e che quindi anche le considerazioni di cui al punto 38 e ai punti da 42 a 46 sarebbero pertinenti.

⁴⁶ In alcuni casi può anche contenere disposizioni relative alle condizioni che precedono la conclusione dell'accordo. Si veda ad esempio l'articolo 4 della decisione (UE) 2019/1915 del Consiglio, del 14 ottobre 2019, sulla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione e la Repubblica di Bielorussia di facilitazione del rilascio dei visti (GU L 297 del 18.11.2019, pag. 1): "*La Commissione valuta la sicurezza e l'integrità del sistema bielorusso di rilascio dei passaporti diplomatici biometrici e delle relative specifiche tecniche, e trasmette tale valutazione al Consiglio. Sulla base di tale valutazione, il Consiglio decide in merito alla conclusione dell'accordo.*"

C. Decisioni del Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafi 3 e 4, del TFUE

50. L'articolo 218, paragrafi 3 e 4, del TFUE dispone l'adozione di decisioni del Consiglio che autorizzano l'avvio di negoziati per un accordo internazionale, designano il negoziatore o il capo della squadra di negoziato, impartiscono direttive al negoziatore e designano un comitato speciale che deve essere consultato nella conduzione dei negoziati.
51. Stando alla giurisprudenza consolidata, una decisione del Consiglio ai sensi dell'articolo 218, paragrafi 3 e 4, del TFUE, va considerata un atto preparatorio in relazione a un'eventuale successiva decisione sulla firma e sulla conclusione di un tale accordo. In quanto atto preparatorio, essa produce effetti giuridici tra l'Unione europea e i suoi Stati membri nonché tra le istituzioni dell'Unione, ma non produce effetti nei confronti delle persone fisiche e giuridiche e non può pertanto incidere sui diritti o sugli obblighi di queste ultime⁴⁷.
52. Pertanto, tali decisioni non sono impugnabili ai sensi dell'articolo 263, quarto comma, del TFUE.

D. Decisioni del Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE

53. L'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dispone l'adozione, da parte del Consiglio, di decisioni che stabiliscono le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo internazionale, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, o di decisioni sulla sospensione dell'applicazione di un accordo.
54. Si può affermare che le decisioni del Consiglio che stabiliscono le posizioni da adottare a nome dell'Unione non producono effetti giuridici nei confronti delle persone fisiche e giuridiche tali da renderle impugnabili a norma dell'articolo 263, quarto comma, del TFUE, in quanto si limitano a definire la posizione che il rappresentante dell'Unione deve difendere presso l'organo internazionale pertinente. Una siffatta decisione ha quindi carattere preparatorio.

⁴⁷ Si vedano la causa T-376/18, *Front populaire pour la libération de la Saguia el-Hamra et du Rio de oro (Front Polisario)/Consiglio*, ECLI:EU:T:2019:77, punto 28; la causa T-458/17, *Shindler e a. /Consiglio*, ECLI:EU:T:2018:838, punti 39, 40 e 41; la causa C-754/14, nota 41, punto 34; la causa C-425/13, *Commissione/Consiglio*, ECLI:EU:C:2015:483, punto 28; la causa C-114/12, *Commissione/Consiglio*, ECLI:EU:C:2014:2151, punto 40.

Le decisioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE non comportano necessariamente l'adozione di decisioni da parte dell'organo internazionale in questione. Allo stesso modo, nemmeno le decisioni dello stesso organo internazionale produrranno necessariamente effetti giuridici nei confronti delle persone fisiche e giuridiche. Tuttavia, in assenza di una giurisprudenza chiara in materia e data l'ampia gamma di decisioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE, non è possibile affermare con certezza che tali decisioni non rientreranno mai nell'ambito di applicazione del riesame interno di cui alla proposta.

55. Lo stesso vale per le decisioni del Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE che sospendono l'applicazione di un accordo. Si ricorda che solo in casi eccezionali il Consiglio adotta questo tipo di decisioni. Non si può escludere che, in determinate circostanze, sia possibile sostenere che una decisione del genere produce effetti giuridici nei confronti di persone fisiche e giuridiche. Come nel caso delle decisioni sulla conclusione di accordi internazionali, la valutazione dipenderebbe dalla natura della decisione e dell'accordo in questione, come pure dai diritti o dagli obblighi dei terzi in relazione all'accordo, nonché dalla possibilità o meno che l'accordo internazionale in sé sia suscettibile di produrre effetti diretti su terzi o richieda misure di esecuzione a livello dell'Unione o nazionale. Pertanto, non è possibile escludere che il diritto al riesame interno previsto dal regolamento di Aarhus possa essere applicabile in relazione a tali decisioni, perlomeno in determinate circostanze.

E. Conclusione intermedia per quanto riguarda gli atti adottati a norma dell'articolo 218 del TFUE

56. Per concludere sull'articolo 218 del TFUE, come sopra indicato, in assenza di una chiara giurisprudenza in materia, non si può escludere che le decisioni del Consiglio relative alla conclusione di accordi internazionali a norma dell'articolo 218, paragrafo 6, del TFUE possano, in determinate circostanze, essere considerate come decisioni rientranti nell'ambito di applicazione degli atti soggetti a riesame interno ai sensi della proposta. Lo stesso può dirsi sia per le decisioni del Consiglio relative alla firma di accordi internazionali a norma dell'articolo 218, paragrafo 5, del TFUE, nella misura in cui esse prevedono l'applicazione provvisoria dell'intero accordo in questione o di parti di esso, sia per talune decisioni del Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

VI. ATTI ADOTTATI AI SENSI DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA (EURATOM)

57. Alcune delegazioni hanno chiesto se gli atti adottati ai sensi del trattato Euratom possono essere oggetto di riesame interno a norma del regolamento di Aarhus, quale modificato dalla proposta.
58. Il Tribunale ha recentemente affrontato la questione dell'applicabilità del regolamento di Aarhus (nella sua versione attuale) a un atto adottato sulla base del trattato Euratom in una causa relativa al diniego di accesso ai documenti formati riguardo a tale atto (causa T-307/16, *CEE Bankwatch Network/Commissione*, ECLI:EU:T:2018:97).
59. Al punto 46 della sentenza, il Tribunale ha dichiarato che: *"secondo il suo titolo, i suoi considerando e le sue disposizioni, il regolamento n. 1367/2006 attua, in materia di informazioni, obblighi assunti nel quadro di una convenzione internazionale a cui la Comunità europea dell'energia atomica non partecipa, vale a dire la convenzione di Aarhus. Come risulta dall'articolo 1 della decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Aarhus (GU 2005, L 124, pag. 1), detta convenzione è stata approvata unicamente a nome della Comunità europea, divenuta l'Unione. Non essendo parte di tale convenzione, la Comunità europea dell'energia atomica non può essere assoggettata, in mancanza di un'indicazione di senso contrario, agli obblighi contenuti nel regolamento che la attua."* (sottolineatura aggiunta).
60. Il Tribunale ha quindi ricordato che gli atti adottati in applicazione del trattato Euratom non sono necessariamente soggetti agli obblighi applicabili nell'ambito dell'Unione. La Comunità europea dell'energia atomica e l'Unione europea sono organizzazioni diverse stabilite da trattati distinti, dotate di personalità giuridiche distinte (punto 47 e giurisprudenza ivi citata).

61. Il Tribunale ha sottolineato che l'articolo 106 bis del trattato Euratom rende applicabili determinate disposizioni del TUE e del TFUE. L'articolo 192 del TFUE, che costituisce la base giuridica del regolamento di Aarhus, non figura tra tali disposizioni; ne consegue che gli atti adottati sulla base dell'articolo 192 del TFUE non possono essere applicati nell'ambito dell'Euratom (punti 48 e 49).
62. Il Tribunale ha concluso che il regolamento di Aarhus si applica solo nell'ambito dell'Unione europea e non alle istituzioni e agli organi dell'Euratom (punto 50).
63. In linea di principio, emerge quindi chiaramente che gli atti adottati sulla base del trattato Euratom non sono soggetti alle disposizioni del regolamento di Aarhus.
64. Per contro, vero è che, nell'impugnazione relativa a una recente causa in materia di aiuti di Stato, la Corte di giustizia ha stabilito che il TFUE ha finalità molto più ampie rispetto alle finalità settoriali del trattato Euratom e che, poiché il TFUE "*conferisce all'Unione vaste competenze in numerose aree e settori, le norme del trattato FUE si applicano nel settore dell'energia nucleare quando il trattato Euratom non contiene norme specifiche. Di conseguenza, poiché il trattato Euratom non contiene norme in materia di aiuti di Stato, l'articolo 107 TFUE può trovare applicazione in tale settore.*" (causa C-594/18 P, *Austria/Commissione*)⁴⁸ (sottolineatura aggiunta).
65. La Corte ha ribadito che il trattato Euratom non trattava "*in modo esaustivo le questioni ambientali che riguardano il settore dell'energia nucleare*". Pertanto, il trattato Euratom non osta all'applicazione in tale settore delle norme del diritto dell'Unione in materia ambientale." (punto 41) (sottolineatura aggiunta). Questo valeva sia per le disposizioni di diritto primario, come l'articolo 11 del TFUE, sia per le disposizioni di diritto derivato. A tale riguardo, la Corte ha ricordato che la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale, si applica alle centrali nucleari e agli altri reattori nucleari (punti 42 e 43).

⁴⁸ ECLI:EU:C:2020:742. Ciò riprende la precedente giurisprudenza in cui la Corte ha stabilito che, in mancanza di norme specifiche nel trattato Euratom, possono trovare applicazione le disposizioni del trattato CE. Cfr. il parere 1/94, ECLI:EU:C:1994:384, in cui la Corte ha ricordato che le disposizioni del trattato CE non derogano a quanto stipulato dal trattato Euratom, ma ha stabilito che, siccome il trattato Euratom non comporta alcuna disposizione sul commercio estero, "*nulla osta a che l'applicazione degli accordi stipulati in forza dell'art. 113 del Trattato CE (ora articolo 207 del TFUE) si estenda agli scambi internazionali di prodotti Euratom*" (punto 24).

66. L'SGC ritiene che da queste due cause consegua che le disposizioni del regolamento di Aarhus si applicano agli atti adottati ai sensi del TFUE (o del TUE) riguardanti il settore dell'energia nucleare; esse, tuttavia, non si applicano agli atti adottati ai sensi dello stesso trattato Euratom, ossia alle decisioni basate sul trattato Euratom. Nulla di quanto contenuto nella proposta modifica tale analisi.

VII. LIMITAZIONE DELLA LEGITTIMAZIONE A RICHIEDERE UN RIESAME INTERNO AGLI "ENTI LEGITTIMATI"

67. Il parere ACCC 2021 riconferma la propria analisi del 2017 secondo cui, in relazione al diritto di richiedere un riesame interno, *"escludendo tutti i membri del pubblico ad eccezione delle ONG che soddisfano i criteri di cui all'articolo 11, il regolamento di Aarhus non attua correttamente l'articolo 9, paragrafo 3"* (traduzione non ufficiale) della convenzione di Aarhus⁴⁹.
68. Alcune delegazioni hanno espresso dubbi sulla compatibilità con i trattati di un ampliamento dell'ambito di applicazione del regolamento di Aarhus che consenta a una più ampia categoria di enti legittimati, o persino di membri del pubblico, di richiedere un riesame interno degli atti amministrativi.
69. Anche l'SGC ha formulato osservazioni su tale critica nel parere SGC 2017 (paragrafi 37 e 38). L'SGC continua a ritenere che sarebbe giuridicamente possibile modificare il regolamento di Aarhus in modo da ampliare l'ambito di applicazione del diritto di richiedere un riesame interno oltre a quanto previsto dall'attuale versione del regolamento di Aarhus (l'articolo 11 dello stesso stabilisce i criteri che le ONG devono soddisfare per poter richiedere un riesame interno degli atti amministrativi). Si tratta essenzialmente di una questione che compete ai colegislatori chiamati a decidere come meglio tener conto dei requisiti della convenzione di Aarhus all'atto dell'applicazione delle disposizioni di tale convenzione alle istituzioni e agli organi dell'Unione.

⁴⁹ Paragrafo 37 del parere ACCC 2021.

70. A tale proposito, l'SGC osserva che l'articolo 9, paragrafo 3, della convenzione stessa prevede che le parti possano stabilire i criteri da soddisfare affinché i membri del pubblico⁵⁰ possano promuovere procedimenti di riesame amministrativo rispetto ad atti od omissioni che si ritiene siano compiuti in violazione del rispettivo diritto ambientale. L'ACCC ha inoltre riconosciuto che aprire il riesame amministrativo a tutte le persone fisiche darebbe luogo a un'*actio popularis*, cosa non richiesta dalla convenzione⁵¹; l'ACCC ha invece osservato, in merito alle ONG, che i criteri imposti non devono essere stringenti al punto di "*impedire a tutte o quasi tutte le organizzazioni ambientali di impugnare tali atti od omissioni*" (traduzione non ufficiale). A tale riguardo, si ricorda che la Corte di giustizia ha stabilito che le parti contraenti della convenzione di Aarhus "*dispongono di un ampio margine di discrezionalità quanto alla definizione delle modalità di attuazione dei «procedimenti di natura amministrativa o giurisdizionale»*" di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus⁵² (sottolineatura aggiunta).

VIII. OSSERVAZIONI DELL'ACCC SULLA DEFINIZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI NELLA PROPOSTA

A. Atti aventi "effetti esterni e giuridicamente vincolanti"

71. Il parere ACCC 2021 ha ribadito la proposta, avanzata per la prima volta nel 2017, di modificare l'espressione "*avente effetti esterni e giuridicamente vincolanti*" (sottolineatura aggiunta), che è uno dei requisiti affinché un atto possa essere considerato come rientrante nella definizione di "*atto amministrativo*" sia nella versione attuale del regolamento sia nella versione modificata di tale definizione nella proposta (cfr. punti 12 e 13 e nota 19 di cui sopra). L'ACCC ritiene che tale espressione sia troppo restrittiva e debba essere modificata in modo da riferirsi all'atto "*avente effetti esterni e giuridici*" (sottolineatura aggiunta). Riconosce che un atto debba produrre effetti giuridici per violare il diritto ambientale, ritiene tuttavia che l'inclusione del termine "*vincolanti*" possa escludere taluni atti dall'ambito di applicazione della proposta⁵³.

⁵⁰ L'articolo 2, paragrafo 4, della convenzione definisce il "*pubblico*" come "*una o più persone fisiche o giuridiche e, ai sensi della legislazione o della prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi costituiti da tali persone*".

⁵¹ Cfr. pag. 194 della guida all'applicazione della convenzione di Aarhus, che riferisce le conclusioni del comitato di controllo relative al caso ACCC/C/2005/11.

⁵² Cause riunite da C-401/12 P a C-403/12 P, cfr. nota 8, punto 59.

⁵³ È generalmente inteso che l'espressione "*effetti esterni*" ha lo stesso significato di "*effetti nei confronti di terzi*".

72. Per rispondere a quanto rilevato, occorre valutare se l'eliminazione del termine "*vincolanti*" modificherebbe nella sostanza l'ambito di applicazione della definizione.
73. Si ricorda che la Corte ha talvolta operato una distinzione tra atti "*che hanno effetti giuridici*" e atti "*giuridicamente vincolanti*". Nella causa OIV, concernente la definizione di atti che hanno effetti giuridici in relazione alle decisioni del Consiglio ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE, le raccomandazioni formulate dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino, pur non essendo di per sé giuridicamente vincolanti, sono state ritenute avere effetti giuridici poiché "*tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa [dell'Unione]*"⁵⁴.
74. Più in generale, per quanto riguarda la nozione di atti che hanno effetti giuridici ai sensi dell'articolo 263 del TFUE, la giurisprudenza della Corte stabilisce che, per determinare se un atto produca effetti giuridici, la forma dell'atto è irrilevante; quello che conta sono invece gli effetti, il contenuto e la portata dell'atto in questione⁵⁵. In alcune di queste cause la Corte ha utilizzato l'espressione "*effetti giuridici*"⁵⁶, in linea con la dicitura di cui all'articolo 263, paragrafo 1, del TFUE, mentre in altre cause ha fatto riferimento ad atti ai sensi dell'articolo 263 del TFUE come atti di "*natura vincolante*"⁵⁷ o aventi "*forza vincolante*" (ed "*effetti giuridici*")⁵⁸ e, in alcuni casi, si è riferita a tali atti come atti aventi "*effetti giuridici vincolanti*"⁵⁹.

⁵⁴ Causa C-399/12, *Germania/Consiglio*, ECLI:EU:C:2014:2258, punti da 61 a 64.

⁵⁵ Come indicato anche nella relazione della proposta, cfr. pagg. 8 e 9. Cfr. cause riunite 1/57 e 14/57, *Usines à tubes de la Sarre/Alta Autorità*, ECR 1957-1958, pag. 105; causa 60/81, *IBM/Commissione*, ECLI:EU:C:1981:264, punto 9; causa 22/70, *Commissione/Consiglio*, ECLI:EU:C:1971:32, punto 42; causa C-325/91, *Francia/Commissione*, ECR I-3283, punto 9; causa C-57/95, *Francia/Commissione*, ECLI:EU:C:1997:164, punto 22; causa C-147/96, *Paesi Bassi/Commissione* [2000] ECR I-4723, punto 27; cause riunite C-463/10 P e C-475/10 P, *Deutsche Post e Germania/Commissione*, ECLI:EU:C:2011:656, punto 36.

In questo senso, causa C-303/90, *Francia/Commissione*, [1991] ECR I-5315, punti 8 e 10; cause riunite C-213/88 e C-39/89, *Granducato di Lussemburgo/Parlamento* [1991] ECR I-5643, punto 15; causa C-366/88, *Francia/Commissione*, [1990] ECR I-3571, punti 8 e 11.

⁵⁶ Cause riunite 1/57 e 14/57, *ibid.*

⁵⁷ Causa C-57/95, cfr. nota 55, punto 22; causa C-325/91, cfr. nota 55, punto 26.

⁵⁸ Causa C-325/91, cfr. nota 55, punto 30.

⁵⁹ Cause riunite C-463/10 P e C-475/10 P, cfr. nota 55, punto 36; cfr. anche la causa 60/81, nota 55, punto 9 ("*effetti giuridici obbligatori*").

75. In tale contesto, si ricorda che l'articolo 12 del regolamento di Aarhus prevede la possibilità di proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia "a norma delle pertinenti disposizioni del trattato" e, pertanto, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 263 del TFUE. Come indicato al punto 24, il Tribunale ha interpretato la nozione di atto avente "effetti esterni e giuridicamente vincolanti", ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento di Aarhus, come coerente con quella di un atto produttivo di effetti giuridici nei confronti di terzi, ai sensi dell'articolo 263 del TFUE⁶⁰.
76. Alla luce di tale giurisprudenza, è ragionevole concludere che, ai fini della definizione di atto amministrativo ai sensi del regolamento di Aarhus, non vi è alcuna differenza sostanziale tra l'uso delle espressioni "aventi effetti esterni e giuridici" e "avente effetti esterni e giuridicamente vincolanti". Di conseguenza, il servizio giuridico del Consiglio ritiene che la modifica proposta dall'ACCC non cambierebbe il contenuto sostanziale della definizione di "atto amministrativo" contenuta nella proposta. Al riguardo si può procedere in diversi modi. Il termine "effetto esterno e giuridicamente vincolante" potrebbe essere mantenuto e il fatto che esso debba essere considerato equivalente all'espressione "produttivo di effetti giuridici nei confronti di terzi" può essere spiegato all'ACCC. In alternativa, si potrebbe accettare la formulazione proposta dall'ACCC e inserire un testo esplicativo in un considerando per spiegare che la definizione dovrebbe essere letta in linea con l'articolo 263 del TFUE e con la relativa giurisprudenza⁶¹.

B. Atti "adottati da un'istituzione o da un organo dell'Unione"

77. Il parere ACCC 2021 commenta anche una delle altre modifiche apportate dalla proposta alla definizione riveduta di "atto amministrativo". Tale modifica fa riferimento a qualsiasi atto non legislativo "adottato da un'istituzione o da un organo dell'Unione (...)" (sottolineatura aggiunta). Secondo l'ACCC, l'impiego del termine "adottato" potrebbe limitare "l'ambito di applicazione degli atti impugnabili ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus"⁶² (traduzione non ufficiale).

⁶⁰ Causa C-9/19, cfr. nota 31, punto 149.

⁶¹ Un altro approccio sarebbe potuto consistere nel modificare la formulazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento di Aarhus al fine di allinearla direttamente alla formulazione dell'articolo 263 del TFUE.

⁶² Punto 46 del parere ACCC 2021.

78. L'ACCC non ha approfondito ulteriormente i suoi rilievi, ma il servizio giuridico del Consiglio ritiene di potervi rispondere formulando le osservazioni generali di seguito riportate.
79. È ragionevole interpretare il termine "adottato" come riferito ad atti che non sono più in fase di progetto. Tali atti sono stati finalizzati conformemente alle procedure ad essi applicabili e possono essere oggetto della procedura di riesame interno di cui all'articolo 10 del regolamento di Aarhus, a condizione che soddisfino anche gli altri requisiti della definizione. Come illustrato al punto 74, la Corte ha costantemente sostenuto, con riferimento all'articolo 263 del TFUE, che gli atti che producono effetti giuridici nei confronti di terzi possono essere impugnati, indipendentemente dalla loro forma⁶³. Per analogia con tale giurisprudenza, ai fini del riesame interno a norma del regolamento di Aarhus, il termine preciso utilizzato per indicare che l'atto ha carattere definitivo ("*adottato*", "*approvato*", ecc.) è irrilevante ai fini della determinazione degli eventuali "*effetti esterni e giuridicamente vincolanti*" ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento di Aarhus.
80. Il servizio giuridico del Consiglio ritiene pertanto che l'uso del termine "*adottato*" in relazione agli atti dell'Unione che rientrano nella definizione di "*atto amministrativo*" contenuta nella proposta non limiti l'ambito di applicazione degli atti che possono essere oggetto di riesame interno ai sensi del regolamento di Aarhus.
81. Si ricorda che in molti casi i trattati fanno semplicemente riferimento ad atti "delle" istituzioni⁶⁴. Un approccio alternativo comporterebbe l'utilizzo della stessa formulazione in questo caso, il che non modificherebbe la portata della disposizione.

IX. MISURE DI ESECUZIONE A LIVELLO DEGLI STATI MEMBRI

82. La proposta opera una distinzione tra gli atti che richiedono misure di esecuzione a livello dell'UE, per i quali è previsto un riesame amministrativo interno, ma solo al momento dell'adozione della misura di esecuzione in questione, e gli atti che richiedono misure di esecuzione a livello di Stato membro, per i quali non è previsto un riesame interno⁶⁵.

⁶³ Cfr. al riguardo la causa C-147/96, cfr. nota 55, punto 27.

⁶⁴ Cfr., in particolare, l'articolo 4 del TUE e lo stesso articolo 263 del TFUE.

⁶⁵ Cfr. articolo 1, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), della proposta.

83. Il parere ACCC 2021 indica che l'esenzione dal riesame interno per gli atti dell'Unione che richiedono misure di esecuzione a livello nazionale non è conforme alla convenzione di Aarhus. Riconosce che le istituzioni e gli organi dell'Unione non hanno potuto effettuare un riesame interno delle misure nazionali di esecuzione. Sostiene tuttavia che il riesame interno dell'atto dell'Unione dovrebbe essere consentito una volta adottate le misure nazionali di esecuzione.
84. Il servizio giuridico del Consiglio ritiene che tale parere non tenga conto della specificità dell'ordinamento giuridico dell'UE e dei diversi mezzi di ricorso disponibili per quanto riguarda gli atti dell'Unione e nazionali che rientrano nel diritto ambientale. Qualora siano necessarie misure nazionali di esecuzione di un atto dell'Unione, un ente legittimato che intenda impugnare tale misura dovrebbe presentare ricorso conformemente ai mezzi di ricorso nazionali applicabili. Ciò è coerente con l'approccio adottato per gli atti regolamentari che comportano misure di esecuzione di cui all'articolo 263, quarto comma, del TFUE, che non possono essere oggetto di un ricorso di annullamento ai sensi di tale paragrafo in ragione delle possibilità esistenti per impugnare tali misure di esecuzione⁶⁶. Si rammenta che l'ambito di applicazione di tale paragrafo è stato ampliato dal trattato di Lisbona al fine di consentire a ricorrenti non privilegiati di chiedere un controllo giurisdizionale di atti regolamentari che li riguardano direttamente, ma solo quando essi non comportano misure di esecuzione. Come indicato al punto 24, il Tribunale ha dichiarato, nella causa T-9/19 (*ClientEarth/BEI*), che gli atti suscettibili di riesame interno ai sensi dell'articolo 10 del regolamento di Aarhus dovrebbero essere interpretati conformemente alle disposizioni dell'articolo 263 (punto 149 della sentenza).
85. Per quanto riguarda i mezzi di ricorso nazionali, oltre alle eventuali possibilità amministrative di riesame delle misure nazionali di esecuzione, esistono vie di ricorso giudiziario adeguate per contestare la validità dell'atto dell'Unione sulla cui base sono state adottate tali misure di esecuzione.

⁶⁶ CONV 636/03; CONV 619/03; Gruppo II della Convenzione europea - documento di lavoro n. 21 del 7 ottobre 2002.

86. A tal fine è possibile impugnare le misure nazionali di esecuzione avviando un procedimento giurisdizionale nello Stato membro in questione, nell'ambito del quale il ricorrente può eccepire l'invalidità dell'atto dell'Unione che impone tale esecuzione a livello nazionale. In tale contesto, il giudice nazionale deve domandare alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 del TFUE, di pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulla validità dell'atto dell'Unione⁶⁷.
87. Come indicato al punto 17, l'articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus prevede la disponibilità di rimedi di natura amministrativa o giurisdizionale per atti compiuti in violazione del diritto ambientale, ma non impone entrambi. Il servizio giuridico del Consiglio ritiene che l'esclusione dal riesame interno degli atti dell'Unione che richiedono misure di esecuzione a livello nazionale, come previsto nella proposta, sia coerente con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dell'Unione e con il suo sistema di controllo giurisdizionale.

X. CONCLUSIONE

88. Per concludere, il servizio giuridico del Consiglio ritiene che:
- a) la definizione di "*atti amministrativi*" suscettibili di riesame interno ai sensi dell'articolo 10 del regolamento di Aarhus dovrebbe essere ulteriormente chiarita nel progetto di testo in modo da specificare che tale nozione comprende sia gli atti di portata individuale sia gli atti regolamentari impugnabili ai sensi dell'articolo 263, quarto comma, del TFUE;
 - b) il proposto ampliamento della procedura di riesame interno agli atti non legislativi di portata generale, come indicato nella proposta, è compatibile con l'articolo 263, quarto comma, del TFUE;

⁶⁷ Causa C-456/13 P, *T & L Sugars e Sidul Açúcares/Commissione*, ECLI:EU:C:2015:284, punti 29, 30 e 31; causa C-274/12 P, *Telefónica/Commissione*, ECLI:EU:C:2013:852, punti 27, 28 e 29; causa C-583/11, cfr. nota 33, punto 93.

- c) in assenza di una chiara giurisprudenza in materia, non si può escludere che, in determinate circostanze, le decisioni del Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 5, del TFUE in cui è prevista l'applicazione provvisoria, nonché le decisioni del Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafi 6 e 9, del TFUE possano essere oggetto di un riesame interno a norma del regolamento di Aarhus, se modificato come proposto;
- d) le disposizioni del regolamento di Aarhus si applicano alle misure adottate a norma del TFUE (o del TUE) che riguardano il settore dell'energia nucleare, ma non alle misure adottate in virtù del trattato Euratom;
- e) è giuridicamente possibile, se così deciso dal legislatore dell'Unione, modificare il regolamento di Aarhus in modo da ampliare l'ambito di applicazione del diritto di richiedere un riesame interno oltre la nozione di "*enti legittimati*" di cui all'articolo 11 dell'attuale versione di detto regolamento;
- f) ai fini del regolamento di Aarhus e alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, nella definizione di "*atto amministrativo*" non si ravvisa alcuna differenza sostanziale tra "*effetti esterni e giuridicamente vincolanti*" ed "*effetti esterni e giuridici*";
- g) l'uso del termine "*adottato*" (nella proposta) per quanto riguarda gli atti amministrativi che possono essere oggetto di un riesame interno non limita la portata di tale riesame;
- h) l'esclusione (nella proposta) dalla procedura di riesame interno delle disposizioni di atti amministrativi che richiedono misure di esecuzione a livello degli Stati membri è coerente con il sistema di controllo giurisdizionale dell'Unione e con l'articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus.
-